

**Deliberazione G.R. EMILIA  
ROMAGNA 12 aprile 1999, n. 479  
Norme per la disciplina del  
commercio nelle aree di valore  
storico.**

---

La giunta della regione Emilia Romagna

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio ed in particolare l'art. 10, comma 1, lett. b) che stabilisce che le Regioni possono prevedere disposizioni per i centri storici, le aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale concernenti l'attribuzione di maggiori poteri ai Comuni relativamente, fra l'altro, alla localizzazione e all'apertura degli esercizi di vendita;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 403 del 31 marzo 1999 si è provveduto ad approvare un progetto di legge recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" che, all'art. 10, definisce le modalità e i criteri con i quali i Comuni possono prevedere disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia delle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale, in relazione all'esercizio di attività commerciali;

Vista la circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 3463/C del 25 marzo 1999 con la quale lo stesso Ministero raccomanda alle Regioni di procedere, nelle more della definizione dei provvedimenti legislativi in fase di approvazione, all'adozione di atti amministrativi relativi agli aspetti di maggiore rilevanza imposti dal provvedimento di riforma;

Ritenuto che tra i suddetti aspetti di rilievo vada annoverato il tema della tutela dei centri storici di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del decreto sopracitato;

Ritenuto pertanto, alla luce delle indicazioni suggerite dal Ministero con la surrichiamata circolare n. 3463/C, al fine di evitare qualsiasi situazione che non consenta un pieno avvio della riforma disposta col D.Lgs. n. 114/1998 e in attesa della compiuta definizione della normativa di competenza regionale prevista dal progetto di legge succitato, di dover procedere, in fase di prima attuazione, all'attribuzione ai Comuni della facoltà

di confermare i provvedimenti già emanati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832 convertito con L. 6 febbraio 1987, n. 15;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alle Attività Produttive, Dr. Uber Fontanesi, in merito alla legittimità del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale, Ing. Roberto Donati, in merito alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

A voti unanimi e palesi

**delibera**

– i Comuni possono confermare, in fase di prima attuazione, per le motivazioni espresse in premessa, gli atti emanati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con L. 6 febbraio 1987, n. 15, ai fini della tutela delle zone di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 114/1998.

---

**note**

---